

I criteri di quantificazione nel TUA: l'Europa si allontana

✓ Vittorio Giampietro

Introduzione

La quantificazione del danno ambientale in ambito comunitario e nazionale costituisce da numerosi anni materia di studio (1), oltre che strumento indispensabile ai fini della stipula degli accordi di programma (2), delle transazioni (3) e delle azioni risarcitorie in sede civile nazionale. Gli ultimi interventi del nostro legislatore, peraltro, non sembrano aver pienamente accolto tutte le censure (4) mosse dalla Commissione Europea in sede di apertura della procedura d'infrazione, per la non corretta trasposizione della Direttiva n. 2004/35/Ce. Censure che, tra l'altro, riguardavano anche la mancata applicazione della gerarchia delle misure di riparazione, laddove lo Stato italiano sembrava (e per taluni, sembra ancora...) prediligere una liquidazione monetaria del danno, piuttosto che un'efficace azione di ripristino delle risorse e/o dei servizi da queste assicurati. Rinviando ad altri contributi il necessario approfondimento in merito ai profili giuridici (5), appare opportuno esprimere qualche riflessione sui più recenti orientamenti del legislatore comunitario e di quello nazionale in merito ai criteri tecnici ed economici di valutazione del danno ambientale, anche al fine di valutare se stiamo **rientrando in carreggiata** o siamo ancora fuori strada...

Non si può, peraltro, sottacere che il panorama dei criteri di quantificazione del danno ambientale appare assai ampio e variegato, anche in relazione alle diverse esperienze maturate dai singoli paesi europei e degli Stati Uniti (6). Ai fini del presente contributo, appare interessante confrontare due tipologie di criteri di valutazione, che seguono approcci sostanzialmente diversi: uno di tipo economico-monetario ed un altro, più recente, di tipo non monetario, basato sui criteri di equivalenza.

In estrema sintesi, seguendo il primo approccio è necessario definire il valore economico del danno, al fine di stabilire l'entità e/o gli obiettivi delle azioni di ripristino (7). In questo caso, assume un ruolo centrale l'utilizzo dei diversi criteri di valutazione della perdita di valore (8) della risorsa, a seguito del danno.

I criteri d'equivalenza delle risorse, invece, consentono di selezionare le misure di ripristino, in funzione dell'ottenimento di benefici equivalenti a quelli precedentemente garantiti dalla risorsa danneggiata. Quest'ultimo approc-

cio, come si vedrà nel paragrafo seguente, risulta oggi largamente preferito dall'Unione Europea e dovrà, prima

Note:

✓ Ingegnere, libero professionista.

(1) Vedi in questa *Rivista*:

- F. Giampietro, *La Direttiva n. 2004/35/Ce sul danno ambientale e l'esperienza italiana*, 2004, 9, pagg. 805-814 e,
- dello stesso autore, *La nozione di ambiente e di illecito ambientale: la quantificazione del danno*, 2006, 5, pagg. 463-466;
- V. Giampietro *Danno ambientale: breve disamina degli eterogenei criteri di valutazione*, 2010, 10, pagg.811-816.

Si veda inoltre:

- P. Fimiani, *Il risarcimento del danno ambientale dopo la «legge salva infrazioni»*, in *Rifiuti*, 2010, 2, pagg.2-9;
- B. Pozzo, *La Direttiva n. 2004/35/Ce e il suo recepimento in Italia*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, 1, pagg. 1-79.

(2) Previsti dagli artt. 246 e 252 bis del TUA.

(3) Vedi art. 2 della legge n. 13/2009.

(4) Ci si riferisce, in particolare, all'art. 5 bis della legge n. 166/2009. Per maggiori approfondimenti si rinvia a:

- F. Giampietro, *La responsabilità per danno all'ambiente dal TU ambientale all'art. 5 bis della legge n. 166/2009*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 2, pag. 191 e segg..

In questa *Rivista*:

- S. Leoni, *L'art. 2, D.L. n. 208/2008: quando la decretazione d'urgenza complica i problemi*, 2009, 3, pagg. 260-262;
- G. Taddei, *Il risarcimento del danno ambientale dopo l'art. 5 bis del D.L. n. 135/2009*, 2010, 2, pagg.122-127;
- M. Benozzo, *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, 2011, 10, pagg.860-864.

(5) In merito alla responsabilità (oggettiva e/o soggettiva), alla retroattività della disciplina, al transitorio etc., si rinvia agli autori citati nelle note precedenti.

(6) Basti pensare all'esperienza italiana iniziata dall'art. 18 della legge n. 349/1986, quasi venti anni prima dell'emanazione della Direttiva europea n. 2004/35/Ce, ed all'esperienza statunitense sulla prevenzione e protezione delle risorse naturali. In merito, sia consentito rinviare a:

- V. Giampietro, *Danno ambientale: un altro invito all'uso dell'analisi di rischio in Italia*, 2005, 1, pagg. 47-50 e, dello stesso autore, alle
- *Linee guida per le misure di prevenzione e ripristino ambientale negli Stati Uniti*, contributo nel volume *La responsabilità per danno all'ambiente*, a cura di F. Giampietro, Giuffrè, 2006.

(7) Ovvero della liquidazione monetaria del danno, secondo prassi assai consolidata in ambito nazionale.

(8) Si rinvia, su tutti, a:

- *Diritto ed economia del danno ambientale, Il caso del Petrochimico di Porto Marghera*, 2005 ENEA, nonché a:
- *Il risarcimento del danno ambientale: Aspetti teorici e operativi della valutazione economica*, APAT 2006.

o poi, essere utilizzato anche in ambito nazionale, ove il quadro d'insieme (9) sul danno ambientale non appare molto nitido...

La gerarchia dei criteri comunitari

È ormai noto (10) che la Direttiva n. 2004/35/Ce stabilisce una precisa gerarchia tra le misure di riparazione **primaria, complementare e compensativa** (11). Si rileva, in proposito, che la riparazione complementare è finalizzata ad ottenere, anche in un sito alternativo (12):

«**un livello di risorse naturali e/o servizi analogo** a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita» e che la riparazione compensativa: «**non è una compensazione finanziaria** al pubblico».

Ai fini del ripristino, pertanto, è indispensabile individuare sia le condizioni originarie (13) del sito, sia i criteri soglia (14), oltre i quali è necessaria l'azione di ripristino.

La direttiva, ovviamente, non trascura i rilevanti profili economici connessi alla valutazione ed al ripristino del danno ambientale: il costo delle diverse opzioni di riparazione, infatti, compare al secondo posto nella lista di criteri guida per la scelta delle possibili misure alternative, contenuta nell'**Allegato II**:

1. l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicurezza pubblica;
2. il costo di attuazione dell'opzione;
3. la probabilità di successo di ciascuna opzione;
4. la misura in cui ciascuna opzione impedirà danni futuri ed eviterà danni collaterali a seguito dell'attuazione dell'opzione stessa;
5. la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni componente della risorsa naturale e/o del servizio;
6. la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di altri fattori specifici della località;
7. il tempo necessario per l'efficace riparazione del danno ambientale;
8. la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito colpito dal danno ambientale;
9. il collegamento geografico al sito danneggiato.

Preme, in proposito, evidenziare che tale gerarchia vale per tutte le misure di riparazione (primaria, complementare e compensativa) e che **il criterio economico sopra indicato (basato sui costi di ripristino) non deve essere confuso con il valore monetario delle risorse impattate**. Applicando il criterio del costo di ripristino, infatti, è possibile scegliere, a parità d'effetto, l'opzione

di riparazione più economica. Il valore monetario della risorsa danneggiata, invece, può assumere valore del tutto indipendente dal costo di ripristino in forma specifica e può, pertanto, anche portare alla sola liquidazione monetaria del danno, che non reintegra la risorsa ambientale ed i suoi servizi.

Il primo punto della citata gerarchia conferma, in sostanza, l'impostazione generale della direttiva, incentrata sul ripristino di un livello di risorse naturali e/o servizi (15) analogo a quello originario.

La direzione intrapresa dall'Unione Europea

L'entrata in vigore della Direttiva n. 2004/35/Ce ha dato un notevole impulso allo sviluppo, in ambito comunitario, di nuovi metodi di valutazione del danno ambientale, già sperimentati negli USA. Tali metodi, basati sui criteri d'equivalenza delle risorse, sono stati sviluppati a partire dagli anni '90, per ovviare ad una intrinseca fragilità dei metodi economici classici di stima del danno ambientale: le risorse naturali, infatti, non possiedono, per loro stessa natura, un valore di mercato e, pertanto, è necessario attribuire un valore monetario del danno attraverso l'applicazione di metodi d'equivalenza costo-valore (16).

Note:

(9) Dal (mancato) coordinamento tra le disposizioni normative delle Parti IV e VI del TUA, ai criteri di valutazione applicabili, etc.

(10) Vedi *inter alia*,

- M.C. Alberton, La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell'Unione Europea, Giuffrè, 2011.

(11) Definite, ai sensi dell'allegato II, rispettivamente come:

«qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie»,

«qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati» e

«qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo».

(12) Vedi Allegato II, punto 1.1.2 della Direttiva.

(13) Definite, ai sensi dell'art. 2.4.14 come:

«le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili».

(14) Ad esempio, in relazione al danno alle specie e agli habitat naturali protetti, si deve intendere (v. art. 2.1 della direttiva):

«qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I».

(15) Invero, con preminente interesse antropocentrico per gli aspetti sanitari (di protezione della salute e sicurezza umana), rispetto agli interessi più generali (e di più difficile definizione) di tutela dell'ambiente *tout court*.

(16) In estrema sintesi, tali metodi sono finalizzati alla traduzione, in termini economici, del valore dei benefici e servizi delle risorse ambientali, attraverso

(segue)

I più recenti metodi di equivalenza, di tipo non economico-monetario, si basano sul presupposto (17) che i servizi perduti (18) in seguito ad un danno ambientale possano essere restituiti, in forma identica (nello stesso sito) o simile (*rectius*, equivalente, anche in altro sito). Tali criteri hanno il pregio di individuare direttamente le misure di ripristino necessarie, bypassando la valutazione dei danni economici connessi alla distruzione e/o alterazione delle risorse ambientali. È opportuno, peraltro, sottolineare che i principi, i criteri e gli strumenti della scienza economica mantengono una notevole rilevanza, ma sono utilizzati in una seconda fase, quando si deve operare la selezione tra diverse alternative progettuali, che consentano la restituzione di diversi servizi, di pari livello. Tale impostazione, peraltro, coincide con la gerarchia dei criteri, contenuta nell'allegato II della direttiva, citata nel paragrafo precedente, ove l'effetto e, subito dopo, il costo delle diverse opzioni di riparazione, compaiono al vertice della lista.

L'Unione Europea ha, dunque, deciso d'intraprendere la strada dei metodi d'equivalenza e, in proposito, merita particolare attenzione il progetto REMEDE (19), finanziato dal VI programma della Commissione Europea e finalizzato proprio allo sviluppo dei metodi d'equivalenza, introdotti dall'allegato II alla citata direttiva. Spiace, in proposito, rilevare che il programma abbia coinvolto esperti (giuristi, economisti, ecologisti etc.), provenienti da Università ed istituzioni di ricerca etc. di numerosi paesi dell'Unione Europea (20) e degli USA, mentre l'Italia non risulta rappresentata.

Cenno ai metodi di equivalenza

In questa sede si può fornire solo una scarna ed essenziale descrizione dei metodi d'equivalenza. I primi (e più semplici) criteri, applicati in ambito USA, consentono di selezionare e scalare le misure di ripristino, utilizzando come unità di misura di valutazione e confronto le unità di habitat (21). Dall'iniziale confronto tra unità intere di habitat si è successivamente passati alla misura delle singole unità di individui perduti (pesci, uccelli etc.), che costituiscono le singole componenti o frazioni di ciascun habitat e/o ecosistema (22). Le misure di ripristino sono, dunque, selezionate al fine di reintegrare un numero equivalente di individui, in base all'assunto che la reintroduzione potrà totalmente compensare i servizi (ecologici e/o umani) perduti.

L'applicazione di un metodo tipo HEA o REA prevede la soluzione di un'equazione (23) (*id est*, di un'equivalenza) i cui termini rappresentano, rispettivamente, la sommatoria delle perdite (in seguito all'evento di danno) e dei guadagni (post ripristino) di servizi. Si devono, in proposito, accennare alcuni limiti e/o condizioni per una corretta applicazione dei **criteri**:

1. la perdita ed il ripristino dei servizi avviene in tempi diversi e, pertanto, il confronto viene svolto al valore attuale, attraverso un tasso di sconto comunemente fissato a circa il 3%;
2. il totale dei servizi perduti e ripristinati in altro sito può essere anche diverso;
3. il valore di ogni habitat per la popolazione è considerato costante nel tempo;
4. l'applicazione dei metodi di equivalenza assume che le perdite d'utilità per il pubblico possono essere complessivamente compensate, attraverso azioni di ripristino o sostituzione con risorse equivalenti in altro sito, indipendentemente dal loro costo.

I molteplici criteri nazionali

I criteri nazionali di quantificazione del danno appaiono integrarsi perfettamente nel vasto e «frastagliato» panorama della normativa sulla responsabilità per danno ambientale, ai sensi della Parte VI del D.Lgs. n. 152/2006, in relazione sia all'eredità lasciata dall'art. 18 della legge n. 349/1986, sia al quadro normativo vigente, che si presenta ancora incompleto e incerto (24).

Appare complicato già fornire solo una sintetica lista dei

Note:

(continua nota 16)

la stima dei costi di viaggio e/o di surrogazione, i prezzi edonici, la valutazione contingente, la *conjoint choice*, il *benefit transfer* etc. Per una completa analisi dei metodi si rinvia al documento ARPA cit.

(17) Il presupposto è indispensabile ai fini dell'applicazione di tali criteri.

(18) Dalla pesca alla caccia, alla navigazione da diporto, alle escursioni, al *bird watching*, alla prevenzione e protezione idrogeologica, al godimento di un ambiente salubre e sostenibile, al mantenimento degli *habitat*, della biodiversità etc.

(19) Si rinvia, in particolare a: *Deliverable No.5: Legal Analysis; Deliverable n. 6A: Review Report on Resource Equivalence Methods and Application, Deliverable n. 6B: Use of Resource Equivalence Methods in Environmental Damage Assessment in the EU With Respect to the Habitats, Wild Birds and EIA Directives*. Tutti i documenti, pubblicati a cura del progetto REMEDE (acronimo di *Resource Equivalence Methods for assessing Environmental Damage in the EU*), sono disponibili sul sito: <http://www.envliability.eu>.

(20) Spagna, Germania, Regno Unito Olanda, Norvegia, Polonia, Svezia, Belgio e Repubblica Ceca

(21) Il metodo, chiamato *Habitat Equivalency Analysis* o *HEA*, è stato utilizzato all'inizio degli anni 90 in occasione di incidenti navali che hanno distrutto habitat specifici e circoscritti, quali praterie sottomarine o barriere coralline. Il metodo trova migliore applicazione nei casi in cui i servizi dell'area danneggiata siano simili, dal punto di vista ecologico, ai servizi che verranno forniti in altro habitat. Si rinvia, per un primo approfondimento, a: *Habitat Equivalency Analysis: An Overview*, NOAA 2000, disponibile su: <http://www.darrp.noaa.gov/library/pdf/heaoverv.pdf>

(22) E, dunque, tali metodi, denominati *Resource Equivalency Analysis* o *REA*, costituiscono una naturale evoluzione dei metodi definiti *HEA*.

(23) Si rinvia, per maggiori dettagli, a pag. 5 del *Deliverable No. 6A* citato.

(24) Si veda, in particolare,
- F. Giampietro, *La responsabilità per danno...*, op.cit.

criteri tecnici ed economici applicabili, in base alle disposizioni contenute nella citata Parte VI del TUA. Tralasciando i criteri sottesi agli accordi di programma, previsti dagli art. 246 e 252 *bis*, e pur riconoscendo che gli artt. 300 (danno ambientale) e 302 (definizioni) ricalcano fedelmente l'impostazione della direttiva comunitaria, è doveroso segnalare **il nostro Legislatore continua a tenere il piede in (almeno) due staffe: da un lato, l'azione risarcitoria in forma specifica, dall'altro, quella per equivalente patrimoniale** (25). Tale ambivalenza è facilmente rilevabile dai seguenti profili, che non contribuiscono certo a costruire un quadro normativo e tecnico chiaro:

- l'**art. 2, comma 5, legge n. 13/2009** (26) consente di stipulare contratti transattivi **globali**, comprensivi dei danni ambientali, non specifica quali criteri di valutazione del danno debbano essere utilizzati ai fini transattivi;
- l'**art. 311, comma 1 del TUA** presuppone (27) la possibilità, da parte del Ministero dell'Ambiente, d'applicare sia i criteri europei di quantificazione del danno, ai fini del ripristino in forma specifica, sia altri criteri di tipo economico-monetario, finalizzati al risarcimento per equivalente patrimoniale (28);
- la facoltà sopra citata appare, peraltro, in contrasto con il precedente art. 303, comma 1, lett. f, laddove si prevede, da un lato, che la parte VI del TUA: «non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto...»;

dall'altro, soprattutto, che:

«i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 del presente decreto (29)»;

- l'**art. 311, comma 2** (30) prevede la convivenza tra criteri di quantificazione del danno, contenuti nell'allegato II alla Direttiva n. 2004/35/Ce e finalizzati al ripristino in forma specifica, e criteri di valutazione economico-monetari, finalizzati al risarcimento per equivalente patrimoniale;
- l'**art. 311, comma 3** (31) prevede sia la quantificazio-

Note:

(25) Basti rinviare, sul punto, all'art. 311, Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale.

(26) Il testo recita:

«La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».

(27) Il testo è il seguente:

«Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto».

(28) Secondo un'impostazione non contemplata nella direttiva comunitaria e che costituisce un evidente lascito dell'art. 18, legge n. 349/1986;

(29) Comma così modificato dall'art. 5 *bis*, comma 1, lett. c) del D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2009.

(30) Il comma, modificato dall'art. 5 *bis*, comma 1, lett. a) del D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2009, dispone che:

«Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è *obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla Direttiva n. 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall'Allegato II alla medesima direttiva*, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. *Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5».*

(31) Il testo, aggiunto dall'art. 5 *bis*, comma 1, lett. b) del D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2009, recita:

«*Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla Direttiva n. 2004/35/Ce, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2».*

ne del danno, secondo i criteri comunitari (contenuti negli Allegati 3 e 4 alla Parte VI), sia l'utilizzo di criteri per il risarcimento per equivalente (e per la definizione dell'eccessiva onerosità), secondo un decreto ministeriale che ad oggi non è stato ancora emanato;

- **l'art. 313**, concernente l'ordinanza Ministeriale, contempla (vedi comma 2) (32) l'applicazione di criteri di valutazione economica per il risarcimento per equivalente pecuniario. Criteri che potrebbero essere invocati ed utilizzati anche in relazione all'incompleto ripristino nel termine ingiunto. Tale ipotesi, seppure remota, appare come una ulteriore novità, rispetto alla direttiva europea;

- *dulcis in fundo*, il mosaico di criteri di valutazione, finora introdotti, è completato dall'**art. 314, comma 3**, che sembra voler aggiungere qualche tassello colorato molto decorativo:

«...Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva».

Inutile sottolineare che tali ultimi criteri, di chiara origine sanzionatoria, risultano poco comprensibili da tecnici e/o economisti, né appaiono idonei per una valutazione equitativa del danno.

Quale direzione prendere?

La valutazione dei danni ambientali in ambito nazionale appare ancora molto legata alla determinazione (e successiva liquidazione) del valore monetario delle risorse danneggiate, anche in relazione alle eventuali misure complementari e compensative. Il nostro Paese infatti, resta saldamente ancorato all'eredità lasciata dall'art. 18 della legge n. 349/1986, mantenendo un coacervo di criteri d'impostazione e finalità diversi (ripristino, liquidazione monetaria, valutazione equitativa e/o sanzionatoria etc.).

Nel frattempo, l'Unione Europea, seguendo l'esempio degli USA, è chiaramente indirizzata verso una sempre più puntuale attuazione della Direttiva n. 2004/35/Ce, anche in relazione allo studio ed all'applicazione dei metodi di equivalenza.

Posto che l'ideale sarebbe svolgere un ruolo proattivo nell'ambito dei programmi di ricerca comunitari in materia di valutazione del danno ambientale, si ritiene indi-

spensabile che il nostro legislatore (almeno) segua la direzione tracciata dagli altri paesi europei, abbandonando, una volta per tutte, impostazione e criteri derivanti dall'art. 18, riemersi nell'art. 314, comma 3, TUA, tutt'ora vigente.

Nota:

(32) «Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario».